

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.8 CAGLIARI - PO SS TRINITA' - E

L'AZIENDA SOCIO SANITARIA N.5 DI ORISTANO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI

PROFESSIONALI DI RADIOLOGIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO

SAN MARTINO DI ORISTANO

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari, di seguito denominata ASL n. 8

di Cagliari, con sede legale in Selargius, via Piero della Francesca n. 1,

Cod. Fisc. e P.IVA 03990560926, nella persona del Direttore Generale, dott.

Marcello Tidore, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la

carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata ASL n.5 di

Oristano, con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA

01258180957 nella persona del Direttore Generale dott. Angelo Maria Serusi,

in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la

medesima;

PREMESSO CHE

- L'ASL n. 5 di Oristano ha necessità di avvalersi della collaborazione del

Presidio Ospedaliero SS Trinità della ASL n. 8 di Cagliari finalizzata

all'esecuzione di prestazioni professionali di Radiologia da rendersi presso

il Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;

- l'ASL n. 8 di Cagliari, tramite il PO SS Trinità, è disponibile a garan-

tire le prestazioni suddette per il tramite dei propri dirigenti medici,

specialisti nella disciplina di interesse, i cui nominativi verranno comu-

nicati all'ASL n.5 di Oristano con atto separato.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

Art.1 - PREMESSA

Quanto precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

L'oggetto della Convenzione è rappresentato da prestazioni professionali di Radiologia richieste dall'ASL n.5 di Oristano ed erogate dai Dirigenti Medici del PO SS Trinità della ASL n. 8 di Cagliari in favore dei pazienti afferenti al Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano.

Le prestazioni tenderanno ad assicurare la continuità assistenziale della radiologia del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano per almeno 24 ore settimanali (96 ore mensili, turni diurni festivi e notturni).

I Dirigenti Medici interessati verranno successivamente identificati dai Direttori delle Strutture coinvolte dell'ASL n. 8 di Cagliari, previa acquisizione della loro disponibilità a prestare la propria attività.

Art.2 - MODALITÀ PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici del PO SS Trinità della ASL n. 8 di Cagliari, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2016/2018 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro (ore di riposo giornaliero e numero massimo di ore di lavoro nell'arco della setti-

mana etc.), ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. e della L. 161/2014.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione Sanitaria del P.O. richiedente, previa autorizzazione della Direzione Generale dell'ASL n.5 di Oristano, ed i Direttori delle Strutture coinvolte del PO SS Trinità della ASL n. 8 di Cagliari.

Art.3 - TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2, la ASL n. 5 di Oristano si impegna a corrispondere alla ASL n.8 di Cagliari per ciascun Dirigente Medico interessato il compenso orario, onnicomprensivo, lordo di € 80,00 oltre IRAP ed oneri sociali.

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti di questa ASL per le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo delle ore verrà corrisposto all'ASL n.8 di Cagliari che provvederà successivamente all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività richieste.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ASL n.8 di Cagliari mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta - ore rese) debitamente validata dalla Direzione Sanitaria interessata alla prestazione, ovvero del Presidio Ospedaliero di Oristano, ed inviata alla SC Giuridico Amministrativo della ASL di Oristano.

Tale rendiconto sarà inoltrato dagli Specialisti dell'ASL n.8 di Cagliari

alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'ASL n.8 di Cagliari entro il quindicesimo giorno del mese successivo allo svolgimento dell'attività.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL di Oristano emetterà un ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ASL n.8 di Cagliari che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 15 giorni dalla ricezione sia dell'ordine che della rendicontazione.

L'ASL n.8 di Cagliari procederà alla liquidazione dei compensi a favore dei Professionisti coinvolti esclusivamente previo incasso delle somme dovute da questa ASL.

I pagamenti verranno effettuati dall'ASL n.5 di Oristano dietro presentazione di relativa fattura emessa dall'ASL n.8 di Cagliari. L'ASL n.5 di Oristano si impegna ad effettuare il pagamento e la liquidazione delle fatture entro il sessantesimo giorno dal ricevimento delle stesse con versamento dell'importo dovuto mediante bonifico bancario.

Art.4 - ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortuni, anche in itinere, sono a totale carico dell'ASL n.5 di Oristano, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

Art.5 - DURATA E RECESSO

La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 31/12/2022 incluso.

Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente

Convenzione con preavviso di 30 giorni, notificato mediante P.E.C..

In caso di recesso, l'ASL n. 8 di Cagliari avrà diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art.6 - TRATTAMENTO DEI DATI

Con il presente atto il personale coinvolto è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente Convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa Convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

Art.7 - CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PIANO TRIENNALE PREVENZIONE E CORRUZIONE

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di

interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art.8 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art.9 - SPESE DI BOLLO

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.5 di Oristano, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.6 pagine e da n.10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

della ASL n.5 di Oristano

dell'ASL n.8 di Cagliari

Dott. Angelo Maria Serusi

Dott. Marcello Tidore